



CITTA' DI FERMO

Registro generale n. 477

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA DEL 29-11-21, n. 84

Oggetto:

Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e divieto di utilizzo di bicchieri, bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle are pubbliche e aperte al pubblico nel periodo che va dal 3 Dicembre 2021 al 15 Gennaio 2022.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine che nel periodo dell'anno che va da Dicembre a Gennaio, in particolare durante le festività natalizie, avvengano festeggiamenti con un utilizzo improprio delle bevande di vetro e lattine;
- ogni anno, a causa dell'utilizzo in numero rilevante di simili prodotti, si verificano a livello nazionale oltre che danni a cose, anche infortuni alle persone, talvolta con conseguenze letali o di grave entità;
- esiste un oggettivo pericolo nel caso di un utilizzo improprio delle bevande in vetro ed altri similari, in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità della collettività, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sua sicurezza e per quella degli altri;

TENUTO CONTO CHE:

- in particolare durante il periodo dell'anno che va dal 3 Dicembre 2021 al 15 Gennaio 2022, molte persone di qualsiasi età sono solite assembrarsi sulle vie cittadine;
- la somministrazione, la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e l'utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico potrebbero causare danni all'incolumità delle persone e degli animali, danneggiamenti a cose, esponendo alla possibilità di danneggiamento anche monumenti e beni pubblici in genere;

- che dall'affluenza registrata in centro in questi ultimi giorni di festa può prevedersi notevole afflusso anche nei giorni prefestivi;

RAVVISATA, pertanto, l'urgenza di prevenire ed eliminare le prospettate situazioni di grave pericolo per l'incolumità pubblica, che si determinerebbe consentendo la somministrazione e l'uso di bevande in bottiglie di vetro e lattine in aree pubbliche e aperte al pubblico;

RICONOSCIUTA la sussistenza dei presupposti che giustificano l'esercizio del potere di ordinanza, in considerazione della situazione di grave e concreto pericolo per l'interesse pubblico specifico a cui si intende apprestare una tutela anticipata;

VISTO l'art. 54 del decreto L.vo 267/2000;

VISTO l'art. 9 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

ORDINA

1. Nel periodo che va dal 3/12/2021 al 15/01/2022, dalle ore 21:00 alle ore 6:00 del giorno successivo, il divieto di somministrazione e la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine in aree pubbliche e aperte al pubblico nelle seguenti vie del territorio comunale:

- Piazza del Popolo
- L.go Calzecchi Via V. Veneto
- Piazzale Girfalco
- Via Della Rocca
- Via Bonconte
- Via dell'Università
- Via Sabbioni
- Via Erioni
- L.go Matteotti
- Via Paccarone
- Via Degli Aceti
- Vicolo Chiuso I
- Via Del Comune
- Vicolo Chiuso V
- Via Saffi
- L.go Maranesi
- Via Strabone
- L.go Falconi
- Via Spezioli
- Via San Gregorio
- Via Foscari
- L.go Fonte del Rialto
- Via Anton di Nicolò
- Via Anfiteatro Antico
- Parco della Rimembranza
- Via Recanati

- Via Ognissanti

2. il divieto al pubblico di utilizzo di bicchieri, bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle are pubbliche e aperte al pubblico sopra citate.

DISPONE

1. Che la somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande dovranno essere versate direttamente da chi effettuerà la somministrazione o vendita;
2. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura e rimozione dei tappi dei contenitori stessi;
3. La trasmissione per l'osservanza al Corpo della Polizia Locale e a tutte le Forze di Polizia;
4. La trasmissione per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza: alla Prefettura di Fermo sia in forma preventiva che nella sua stesura definitiva, alla Questura di Fermo, al Comando Provinciale Carabinieri di Fermo, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Fermo, al Comando Provinciale dei VV. F. e al Comando Polizia Locale di Fermo;
5. La pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio comunale online e la immediata esecutività.

RICORDA

1. Salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni penali (artt. 650 e 703 c.p.), per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo di € 25,00 (Euro venticinque/00) e un massimo di € 500,00 (Euro cinquecento/00) tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
2. Contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso davanti al TAR delle Marche oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.

Il Sindaco
Avv. Paolo Calcinaro